REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/71 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1971
che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 (2), in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite dei suini macellati e degli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina la lista dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e che stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1051/68 (4), e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1621/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine (5) ;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 1621/71 per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1971 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° novembre 1971 — 31 gennaio 1972 ; che detta fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° febbraio — 31 luglio 1971 ;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente ; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento n. 134/67/CEE ;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta del 3 % o più dal valore utilizzato per il trimestre precedente ; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo 1° novembre 1971 — 31 gennaio 1972 ;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa viene fissato un nuovo prezzo limite ;

considerando che avrà luogo una nuova fissazione dei prezzi limite ; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale ;

considerando che per i prodotti delle voci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo 1° novembre 1971 — 31 gennaio 1972, i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE, sono fissati all'allegato A.

Articolo 2

1. Per il periodo 1° novembre 1971 — 31 gennaio 1972, i prelievi previsti dall'articolo 8 del re-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.
(4) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 169 del 28. 7. 1971, pag. 11.

golamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato B.

2. Tuttavia, per i prodotti delle voci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio ripreso nell'allegato C è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO A

Prezzi limite per i prodotti del settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c./100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	38,3375
	b) non nominati	45,0788
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	58,6200
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	90,8610
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	71,5164
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	94,9644
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	50,9994
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
	A. Lardo :	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	24,6204
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	B. della specie suina domestica :	
	I. Carni :	
	a) salate o in salamoia :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	58,6200
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	90,8610
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	71,5164
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	94,9644
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	50,9994
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi :	
	II. altri	23,4480

ALLEGATO B

Ammontare dei prelievi per i prodotti del settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	13,0016
	b) non nominati	15,2878
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19,8801
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	30,8142
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	24,2537
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	32,2058
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	17,2957
	6. altre	32,2058
	B. Frattaglie :	
	II. altre :	
	c) della specie suina domestica :	
	1. Teste, anche in parti ; gole	6,3617
	2. Zampe ; code	1,7892
	3. Rognoni	20,8742
	4. Fegati	24,0549
	5. Cuori ; lingue ; polmoni	11,9281
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	17,4945
	7. altre	17,4945
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
	A. Lardo :	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	8,3497
	II. secco o affumicato	9,7412
	B. Grasso di maiale	5,5664
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	B. della specie suina domestica :	
	I. Carni :	
	a) salate o in salamoia :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19,8801
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	30,8142
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	24,2537

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
02.06 (seguito)	4. Lombate, anche in parti, non disossate	32,2058
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	17,2957
	6. altre	32,2058
	b) secche o affumicate :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	33,1997
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	56,0619
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	44,1338
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	55,4655
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	28,8262
	6. altre	56,0619
	II. Frattaglie :	
	a) Teste, anche in parti ; gole	6,3617
	b) Zampe ; code	1,7892
	c) Rognoni	20,8742
	d) Fegati	24,0549
	e) Cuori ; lingue ; polmoni	11,9281
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	17,4945
	g) altre	17,4945
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi :	
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	7,9520
	II. altri	7,9520
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :	
	A. di fegato	36,7166
	B. altri (b) :	
	I. Salsicce e salami stagionati, anche da spalmare, non cotti	64,4003
	II. non nominati	43,7389
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	II. altre	38,5310
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	69,6823
	bb) Spalle, anche in parti	56,2362
	cc) altre	39,3202
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	32,3502
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	21,2113

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile, alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

ALLEGATO C

Elenco dei prodotti consolidati nel quadro del GATT e dei relativi dazi doganali applicabili

(in %)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Dazio convenzionale fino al 31. 12. 1971	Dazio convenzionale a partire dal 1°. 1. 1972
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	B. Frattaglie :		
	II. altre :		
	c) della specie suina domestica :		
	1. Teste, anche in parti ; gole	13,6	12
	2. Zampe ; code	13,6	12
	3. Rognoni	13,6	12
	4. Fegati	15,2	14
	5. Cuori ; lingue ; polmoni	13,6	12
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	13,6	12
	7. altre	13,6	12
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi :		
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	3,0	3
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :		
	A. di fegato	24,0	24
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :		
	A. di fegato :		
	II. altre	25,0	25

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.